



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

GRAZIADEI CARLO, Relatore

ERLICHER DINO, Giudice

in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 301/2022 depositato il 12/12/2022

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

I.c.a. - Imposte Comunali Affini - Spa - 02478610583

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13554435 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021

- sul ricorso n. 302/2022 depositato il 12/12/2022

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

I.c.a. - Imposte Comunali Affini - Spa - 02478610583

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13599623 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si ritiene opportuno premettere che la normativa e la giurisprudenza attuali impongono un'applicazione rigorosa dell'art. 36 co.2 d.lgs. 3 1.12.1992, n.546, il quale dispone che la sentenza deve contenere "...la concisa esposizione dello svolgimento del processo..." e "...la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.". In altri termini una concisa esposizione del fatto e dei motivi in diritto della decisione non solo possono essere ritenuti sufficienti per la validità della sentenza, anche perché i reciproci atti sono noti alle controparti, ma sono richiesti dall'attuale normativa.

Prima di riferire del merito del ricorso si ritiene opportuno precisare che la vertenza riguarda due avvisi di accertamento, riferibili rispettivamente agli anni 2021 e 2022, ciascuno dei quali è stato oggetto di ricorso, e che gli atti (di entrambe le parti) sono perfettamente sovrapponibili tra di loro, sicchè se ne riferirà un'unica volta.

I ricorsi, ovviamente, con apposito decreto presidenziale, venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

Poste tali premesse si precisa che "Ricorrente_1 s.r.l.", in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Difensore_2 del foro di Luogo_1 e Difensore_1 del foro di Brescia, chiamava in giudizio ICA srl per sentire dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, ritenendolo illegittimo.

In particolare la ricorrente contestava la mancata indicazione nel provvedimento notificato dell'indicazione del responsabile del procedimento, indicazione dovuta a pena di invalidità dell'atto. Riteneva poi, nel merito, che le immagini contestate come pubblicitarie, in realtà non fossero tali, integrando solo dei disegni idonei a coprire le vetrate in un momento di mancato utilizzo dei locali senza alcuna valenza di promozione del "prodotto". Aggiungeva che le sole immagini raffiguranti l'azienda erano in realtà costituite dall'insegna del locale, come tale esente da imposta, o altre immagini che, per superficie complessiva, non raggiungevano la superficie minima per essere assoggettate ad imposta. Contestava infine un erroneo calcolo dell'imposta richiesta.

Si costituiva, tardivamente, la convenuta ICA srl rappresentata dall'Amministratore Unico pro-tempore, Rag. Difensore_3, assistita dal proprio ufficio legale, che contestava di non aver indicato il responsabile del procedimento, inserendo nell'atto di costituzione uno screen shot che riportava la parte di atto nel quale era riportata l'indicazione del responsabile sig. Nominativo_1. Nel merito ribadiva la correttezza del proprio operato - e quindi dell'accertamento - sostenendo che erano stati eseguiti accertamento in loco e valutate dimensioni e caratteristiche delle immagini che si ritenevano avere contenuto pubblicitario, pervenendo così alla corretta determinazione delle imposte dovute.

Quanto alle dimensioni delle immagini pubblicitarie sosteneva che "...pretenderebbe controparte che, essendo ciascuno dei cartelli riportanti la dicitura "Luogo_2" di superficie inferiore ai mq. 5, debbano essere ritenuti esenti tutti. Così non è!" ed ancora "Come detto, è la superficie complessiva di tutte le insegne di esercizio esposte a incidere sull'esenzione dal pagamento del CUP, non la superficie di ciascuna insegna di esercizio.". Da ciò la correttezza dell'accertamento nel suo contenuto valutativo e di irrogazione delle sanzioni. Ancora, quanto al periodo dell'accertamento, affermava "Infine, e relativamente all'eccezione rimozione già nel 2019 delle vetrofanie riportanti la dicitura MI FACCIO BELLO, è appena il caso di rilevare che, nonostante le stesse siano state oggetto di accertamento anche per le annualità precedenti, tra cui il 2020 per cui controparte ha anche provveduto a effettuare il relativo pagamento, come da stralcio che si riporta di seguito, mai è stata presentata dichiarazione di disdetta di detti mezzi, come chiaramente previsto dal Regolamento comunale CUP.".

Concludeva chiedendo la reiezione del ricorso con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.

Parte ricorrente depositava memoria integrativa con la quale eccepeva l'inutilizzabilità di tutta la documentazione dimessa in allegato alla comparsa di costituzione per tardività della stessa costituzione testualmente nei seguenti termini: "I.C.A. S.r.l. si è costituita tardivamente in data 23.05.2023, e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso (art. 23, 1° co., D.Lgs. 546/92) e i venti giorni liberi prima dall'udienza per il deposito di documenti (art. 32, 1° co., D.Lgs. 546/92). Conseguentemente, qualsiasi produzione documentale, sia inclusa nell'atto di costituzione (a pagg. 5 e seg.) che ad esso allegata ("Prod. 2 rilievi fotografici") (1), e qualsiasi eccezione fondata su tale produzione ("Vetrofanie", a

pagg. da 5 a 8 di costituzione; “Automezzo”, pagg. da 13 a 16) sono IRRITUALI, su di esse non si accetta il contraddittorio e non possono essere tenute in considerazione nella decisione di questa Corte;

- Parimenti irrituale è l'eccezione (a pag. 16 di costituzione), e la relativa immagine (che deve assimilarsi a una nuova produzione documentale), che l'automezzo non sarebbe stato dichiarato, fondandosi su fatti nuovi (e non sulla semplice negazione di quanto dedotto in ricorso) la cui deduzione resta preclusa in caso di costituzione tardiva oltre i 60 giorni dalla notifica del ricorso introduttivo.”

Concludeva chiedendo l'annullamento del ricorso con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono fondati e vanno accolti.

Correttamente parte ricorrente ha rilevato la tardività della costituzione di ICA, che sul punto nulla ha eccepito, né ha tentato di dimostrare l'erroneità dell'assunto di controparte. In questo senso, anche solo per mancata contestazione dell'assunto di controparte, l'eccezione andrebbe considerata fondata, ma non si può non evidenziare come la stessa eccezione sia assolutamente fondata.

Tutte le argomentazioni di parte resistente, dunque, ed in particolare i “documenti” allegati alla comparsa di costituzione (cioè le fotografie), non sono utilizzabili nel presente giudizio.

Occorre a questo punto rammentare come parte resistente sia, nel giudizio tributario, parte attore sostanziale, e dunque come alla stessa incomba l'onere di dare prova certa e piena della fondatezza dell'atto impugnato, ed in questo caso dell'accertamento.

Orbene parte resistente ICA non ha fornito prove utilizzabili dell'esistenza di una determinata quantità (per estensione) di immagini pubblicitarie, sicché non può ritenersi valido l'accertamento. Né può condividersi la contestazione dell'avvenuto versamento di un anno di imposta senza contestazione da parte della società contribuente, esulando l'argomento dagli aspetti processuali rilevanti.

I ricorsi vanno dunque accolti, con conseguente condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si determinano in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti.

Condanna parte resistente ICA srl a rifondere alla ricorrente le spese di lite che stabilisce in € 1.500,00 oltre accessori di legge.